

Statuto della Associazione Regionale

“CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE – Associazione dell’Industria Manifatturiera e dell’Impresa Privata del Piemonte”, in sigla “CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE”

DEFINIZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

I) È costituita un'Associazione Regionale, denominata "CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE - Associazione dell'Industria Manifatturiera e dell'Impresa Privata del Piemonte", in sigla CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE, con sede in TORINO.

II) L'Associazione Regionale aderisce alla CONFIMI INDUSTRIA – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata con sede in Roma, adeguandosi al suo Statuto e adottandone il logo.

III) L'Associazione Regionale non ha scopi di lucro e ha durata indeterminata. Essa è apartitica e si ispira a principi democratici della Costituzione.

SCOPI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 2

I) L'Associazione Regionale ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall'esercizio d'impresa delle Associate.

II) In particolare, l'Associazione Regionale:

a. sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali, ecc.;

b. può fornire l'assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro, assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell'impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;

c. stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello regionale e settoriale per la promozione delle aziende associate;

d. può fornire assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa, relativamente all'attività dell'impresa;

e. promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;

f. rappresenta e tutela le Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali, ecc.;

g. studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione e infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;

h. assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell'innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;

i. concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;

j. promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;

k. promuove la costituzione di forme associate – temporanee o permanenti – di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l'aggregazione di interessi e risorse;

l. designa e nomina i propri rappresentanti all'interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell'Associazione;

m. favorisce la promozione, al proprio interno, del Gruppo regionale dei giovani imprenditori e del Gruppo regionale delle donne imprenditrici, disciplinate dalle norme emanate da CONFIMI INDUSTRIA a livello nazionale;

n. favorisce la promozione, al proprio interno, delle Categorie sostenendo la costituzione di apposite strutture organizzate e disciplinate dalle norme emanate da CONFIMI INDUSTRIA e dalle singole categorie a livello nazionale;

o. coordina le strutture regionali delle singole Categorie, del Gruppo Regionale dei giovani imprenditori e del Gruppo Regionale donne imprenditrici;

p. adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi;

q. favorisce la promozione e la costituzione di associazioni di scopo, consorzi, reti di impresa, fondazioni o comitati di settore o intersettoriali, di primo o di secondo grado, con lo scopo di attivare iniziative in favore delle imprese aderenti al sistema CONFIMI INDUSTRIA o dei rappresentanti delle stesse, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a problematiche di sviluppo, promozione commerciale in Italia e all'estero, innovazione tecnologica, accesso al credito, fornitura di garanzie, energia, ambiente, formazione, istruzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc..

III) L'Associazione regionale non rappresenta gli interessi di alcuna categoria di liberi professionisti né del settore pubblico.

IV) L'associazione regionale, nel perseguimento degli scopi associativi di cui ai paragrafi che precedono, potrà erogare, anche a titolo oneroso, sia direttamente sia attraverso soggetti esterni appositamente selezionati e convenzionati, servizi di supporto e di consulenza alle imprese associate.

IMPRESE ASSOCIATE

ARTICOLO 3

I) Sono associate le imprese manifatturiere, le imprese dei servizi alle attività manifatturiere e le imprese private che abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'Associazione Regionale.

II) Possono essere, altresì, associate anche altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

III) L'Associazione, previa delibera della Giunta Regionale, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

IV) Possono essere associate associazioni di ambito territoriale e/o regionale purché abbiano ricevuto il preventivo nulla osta di CONFIMI INDUSTRIA.

DOMANDE DI AMMISSIONE

ARTICOLO 4

I) L'ammissione ad Associata avviene su domanda scritta dell'interessato firmata dal suo legale rappresentante.

II) La domanda deve contenere:

- a. il certificato di iscrizione C.C.I.A.A. estratto non più di quindici giorni prima della domanda di ammissione;
- b. le generalità del titolare o del legale rappresentate, o del soggetto cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione Regionale nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari;
- c. l'indicazione dell'attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;
- d. il numero complessivo dei dipendenti risultante il mese precedente a quello della domanda di ammissione;
- e. l'indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione Regionale;
- f. la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione Regionale;
- g. la Giunta Regionale delibera sull'accoglimento delle domande di ammissione.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE

ARTICOLO 5

I) Le Associate hanno l'obbligo di:

- a. osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi Associativi;
- b. in sede di prima adesione alla Associazione, garantire la permanenza in essa per almeno due anni, rinunciando in ciò espressamente al diritto di recesso di cui all'art 6 paragrafo 1;
- c. corrispondere le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea;
- d. inviare all'inizio di ogni anno all'Associazione Regionale idonea documentazione atta a far valere l'esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

RECESSO

ARTICOLO 6

- I) L'Impresa associata ha diritto di recedere dall'Associazione Regionale in qualsiasi momento, fatto salvo quanto stabilito dall'art 5 paragrafo I) let. b).
- II) Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione Regionale con raccomandata A.R. o PEC; in caso di recesso, nessun diritto può essere avanzato dall'Associata nei confronti del patrimonio dell'Associazione Regionale.
- III) L'Associata è comunque tenuta al pagamento della quota per l'intero anno solare in cui il recesso è avvenuto.

RECESSO

ARTICOLO 7

I) L'Associazione ha diritto di escludere le Associate per:

- a. mancato pagamento dei contributi;
- b. inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c. fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell'associazione.

II) Sull'esclusione decide la Giunta Regionale con delibera motivata.

III) Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione.

IV) Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione della Giunta Regionale.

V) In caso di esclusione l'Associata non avrà diritto alla restituzione, neppure parziale, della quota associativa relativa all'anno solare in cui è avvenuta l'esclusione.

VI) In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

I) Sono organi dell'Associazione:

- a.** l'Assemblea;
- b.** la Giunta Regionale;
- c.** il Presidente;
- d.** il Collegio dei Revisori dei conti (facoltativo fino al raggiungimento di 100 associati);
- e.** il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- f.** il Direttore Regionale (facoltativo fino al raggiungimento di 100 associati);
- g.** il Comitato di presidenza (facoltativo).

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

I) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione Regionale ed è composta dalle Associate.

II) L'Assemblea deve riunirsi:

a. almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale;

b. ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti della Giunta Regionale o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

III) L'Assemblea è convocata dal Presidente; nel caso quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il VicePresidente Vicario e, ove anche quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

IV) L'Assemblea viene convocata con avviso spedito all'Associata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

V) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

VI) L'Assemblea in seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 (ventiquattro) ore dall'adunanza di prima convocazione.

VII) L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.

VIII) Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

IX) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.

X) L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamento audio/video e nel rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e della parità di trattamento. In questi casi è necessario:

- che i luoghi collegati audio/video siano indicati nell'avviso di convocazione, onde permettere l'accesso agli aventi diritto, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che il presidente possa accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare nonché proclamare i risultati della votazione;

- che il verbalizzante possa percepire adeguatamente lo svolgimento assembleare;

- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e votazione simultanea. Nel caso in cui il collegamento non fosse tecnicamente possibile, l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata; nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento venisse ad interrompersi una volta iniziata l'adunanza, il presidente dichiarerà sospesi i lavori e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.

XI) Alle adunanze dell'Assemblea devono essere invitati:

a. il Presidente Confederale, che può partecipare anche tramite un proprio delegato;

b. i componenti il Collegio dei Revisori dei conti; ove presenti;

c. i Presidenti dei Comitati Regionali delle Categorie; ove presenti;

d. i Presidenti del Gruppo Regionale Giovani Imprenditori e del Gruppo Regionale Donne Imprenditrici; ove esistenti.

DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

I) Hanno diritto al voto in Assemblea gli Associati in regola con i contributi ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

II) Ogni Associato ha diritto ad un voto.

III) Hanno diritto ad essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi ed iscritte all'Associazione da almeno sei mesi.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

I) L'Assemblea:

- a. nomina il Presidente dell'Associazione;
- b. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche, su proposta della Giunta Regionale;
- c. elegge i membri della Giunta Regionale;
- d. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- e. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- f. indica le linee programmatiche dell'azione della CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE;
- g. determina l'ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su proposta della Giunta Regionale;
- h. approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale;
- i. tutte le suddette nomine ed incarichi dal punto 1 al punto 8 solo per la prima volta a seguito della costituzione di CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE saranno designate dai soci fondatori.

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

I) Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente:

- a. dai titolari delle imprese;
- b. dai legali rappresentanti;

II) Da coloro i quali possano, per delega scritta, obbligare continuativamente l'associata nei confronti dei terzi.

III) Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altra impresa Associata, ma ciascuna Associata non può essere portatrice di più di due deleghe.

GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 13

I) La Giunta Regionale è l'organo amministrativo e di indirizzo dell'Associazione ed è costituita da membri elettivi in numero da cinque a quindici e da un numero di membri di diritto non superiore a quindici.

II) Sono membri di diritto e fino alla scadenza del rispettivo mandato o dell'organo che li ha nominati:

- a.** il Presidente del Gruppo Regionale Giovani Imprenditori;
- b.** la Presidente del Gruppo Regionale Donne Imprenditrici;
- c.** fino a tre personalità designate dal Presidente dell'Associazione Regionale;
- d.** i Presidenti di associazione territoriali e provinciali ove esistenti;
- e.** i soci Fondatori.

III) I membri elettivi durano in carica tre anni.

IV) La Giunta Regionale è convocata dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

V) In caso d'urgenza il Presidente può convocare la Giunta Regionale senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

VI) Per la valida costituzione della Giunta Regionale è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

VII) Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta Regionale esperti e consulenti senza diritto di voto.

VIII) La Giunta di Presidenza può svolgersi con le modalità previste per l'Assemblea all'art. 9 par. X.

POTERI E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 14

I) La Giunta Regionale:

- a.** delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati e in merito all'esclusione delle Associate;
- b.** nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Regionale;
- c.** nomina e revoca, su proposta del Presidente, il VicePresidente Vicario e il VicePresidente Tesoriere;

- d. elegge i membri del Comitato di Presidenza su indicazione del Presidente;
- e. ha potestà regolamentari;
- f. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- g. elabora iniziative inerenti all'attività dell'Associazione;
- h. predispone il rendiconto economico e il bilancio previsionale;
- i. propone all'Assemblea l'entità dei contributi che ogni Associata deve versare, le modalità di versamento, le deroghe e le eccezioni;
- j. determina l'organico degli uffici dell'Associazione e nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni;
- k. può delegare determinate attività al Comitato di Presidenza, fissandone i limiti.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE VICARIO

ARTICOLO 15

- I) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
- II) Il VicePresidente Vicario assume le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- III) In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice-Presidente Vicario deve convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

POTERI ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 16

- I) Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
 - b. propone alla Giunta Regionale la nomina del Direttore Regionale, del VicePresidente Vicario, del VicePresidente Tesoriere e dei componenti il Comitato di Presidenza;
 - c. sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
 - d. può delegare, in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più membri del Comitato di Presidenza, anche congiuntamente;

e. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari;

f. convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta Regionale e il Comitato di Presidenza;

g. è autorizzato ad autenticare copie dei verbali degli Organi dell'Associazione regionale;

h. qualora il Presidente Regionale sia eletto alla carica di Presidente Confederale, decade automaticamente, ed il VicePresidente Vicario ne assume le funzioni sino a nuove elezioni da indirsi entro 60 (sessanta) giorni.

COMITATO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 17

I) Il Comitato di Presidenza, ove presente, è composto dal Presidente dell'Associazione Regionale e da un numero di componenti non inferiore a tre, nominati dal Presidente tra i componenti della Giunta Regionale in carica.

II) I componenti del Comitato di Presidenza diventano VicePresidenti e durano in carica tre anni; essi decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa. Tra di loro è obbligatorio nominare il VicePresidente Vicario e il VicePresidente Tesoriere.

III) Ai componenti del Comitato vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della vita dell'Associazione Regionale.

IV) Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione Regionale quando il Presidente ritiene di convocarla.

V) Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

VI) Per la valida costituzione del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

VII) Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.

POTERI E DI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 18

I) Il Comitato di Presidenza, ove eletto operando su delega della Giunta Regionale, deve ad essa riferire e portare a ratifica le attività svolte per la relativa approvazione.

II) Per quanto sopra, il Comitato di Presidenza:

- a. elabora le proposte da sottoporre agli Organi Associativi;
- b. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c. assume in caso di urgenza i poteri della Giunta Regionale;
- d. redige la proposta di rendiconto economico-finanziario ed il progetto di bilancio previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. propone alla Giunta Regionale l'entità dei contributi da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
- f. propone alla Giunta Regionale le modifiche allo statuto e i regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- g. propone alla Giunta Regionale le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 19

I) Il Collegio dei Revisori dei conti ove eletto, è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

II) L'Assemblea, in sede di elezione, stabilisce anche il compenso del Collegio dei Revisori dei conti.

III) È compito del Collegio dei Revisori dei conti:

- a. vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b. redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

IV) Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Regionale.

V) In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente e del VicePresidente Vicario, il Collegio dei Revisori dei conti ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea e della Giunta Regionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 20

- I)** Il Collegio dei Probiviri, ove eletto, ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.
- II)** Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell'Associazione Regionale; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l'Associazione e gli Associati.
- III)** L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre, tutti scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai, e ne stabilisce il relativo compenso.
- IV)** I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- V)** I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base ad equità.
- VI)** Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevole compositore ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 26 dello Statuto.

DIRETTORE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21

- I)** Il Direttore Regionale ove presente collabora operativamente con il Presidente, con la Giunta Regionale e con il Comitato di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.
- II)** Il Direttore Regionale:
- a.** è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;
 - b.** cura la tenuta dei libri sociali;
 - c.** può, su autorizzazione del Presidente, autenticare copie dei verbali degli Organi dell'Associazione Regionale;
 - d.** propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
 - e.** è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell'Associazione;
 - f.** coadiuva il Presidente, la Giunta Regionale e il Comitato di Presidenza nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;
 - g.** provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;

h. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;

i. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli;

j. coadiuva il Presidente e il VicePresidente Tesoriere nella gestione finanziaria dell'Associazione Regionale;

III) Il Direttore Regionale partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione con esclusione del Collegio dei Probiviri;

VICEPRESIDENTE TESORIERE

ARTICOLO 22

Il VicePresidente Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 23

I) L'entità dei contributi è determinata in una quota fissa ed in una variabile, proporzionale al numero di dipendenti dell'Associata.

II) L'Assemblea determina annualmente:

a. l'entità dei contributi che ogni Associata deve versare;

b. le modalità di versamento;

c. un tetto massimo ed uno minimo;

d. le deroghe e le eccezioni.

III) In difetto del puntuale adempimento l'Associazione:

a. ha facoltà di sospendere i servizi;

b. ha facoltà di escludere l'Associata;

c. può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.

INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 24

I) Le cariche associative presso gli organi esecutivi sono incompatibili con:

- a. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
- b. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;
- c. cariche in altre associazioni rappresentative di categoria incompatibili con CONFIMI INDUSTRIA.

II) Deroghe possono essere deliberate dalla Giunta Regionale.

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI ESECUTIVI

ARTICOLO 25

I) Per poter accedere alle cariche presso gli organi esecutivi il candidato deve:

- a. essere in regola con i versamenti dei contributi;
- b. essere associato da almeno sei mesi;
- c. essere titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta al Registro delle Imprese;
- d. fornire il certificato penale dei carichi pendenti dichiarazione sostitutiva.

DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA "CONFIMI INDUSTRIA"

ARTICOLO 26

I) L'Associazione Regionale è un'associazione di primo grado costituita nell'ambito di CONFIMI INDUSTRIA e per sua iniziativa ne osserva i principi e le norme associative.

II) Essa risponde in modo esclusivo delle obbligazioni assunte dalla propria organizzazione e della tenuta della propria contabilità.

III) L'Associazione Regionale riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto Confederale e di amichevole compositore.

IV) Ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura civile qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione Regionale e la Confederazione, o le Organizzazioni associate alla Confederazione, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione dello Statuto confederale, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione esperito dal Collegio dei Probiviri della Confederazione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 809 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 27

L'Associazione Regionale:

- a.** indica espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "aderente a CONFIMI INDUSTRIA", adottandone il logo;
- b.** comunica a CONFIMI INDUSTRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, nonché le modifiche statutarie;
- c.** riconosce i poteri di vigilanza informativa esercitabili dalla Confederazione.

COMITATI INTERNI, COMITATO REGIONALE DI CATEGORIA, GRUPPO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI E GRUPPO REGIONALE DONNE

ARTICOLO 28

L'Associazione Regionale fornisce assistenza ai Comitati Regionali delle Categorie, al Gruppo Regionale Giovani Imprenditori e al Gruppo Regionale Donne Imprenditrici, ove costituiti.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 29

I) Il Patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito da:

- a.** contributi associativi;
- b.** erogazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio;
- c.** beni mobili ed immobili;
- d.** eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- e.** partecipazioni.

II) Le spese dell'Associazione sono coperte da:

- a.** contributi associativi ordinari delle Associate;
- b.** eventuali contributi associativi straordinari;
- c.** ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

III) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

IV) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

RENDICONTO E BILANCIO PREVISIONALE

ARTICOLO 30

I) Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta Regionale approva il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi 15 (quindici) giorni.

II) I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione Regionale a disposizione delle Associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, per l'approvazione.

III) Entro il successivo 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

NORME GENERALI E FINALI

ARTICOLO 31

I) Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo quanto già stabilito dal presente statuto, per il Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, ed eventuali deroghe autorizzate dall'Assemblea in ragione del rilevante ed impegnativo incarico.

II) Sempre in ragione dell'incarico, potranno essere rimborsate le spese sostenute che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dagli Organi preposti all'amministrazione.

CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETA'

ARTICOLO 32

Per quanto non disposto nel presente Statuto, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione Regionale, trovano applicazione le norme statutarie confederali e, in via suppletiva, le norme del Codice civile ed in particolare quelle di cui agli art. 36 e seguenti del Codice civile.

NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 33

I) In deroga alle previsioni dell'Art. 10 le Associate in regola con la contribuzione possono votare in Assemblea indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, salvo che ne venga richiesta l'esclusione da altro partecipante, richiesta che dovrà essere compiuta prima dell'effettuazione della votazione.

II) In deroga alle previsioni dell'Art. 25 possono essere candidati alle cariche tutti gli esponenti delle associate indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, salvo che ne venga richiesta l'esclusione in sede di candidatura e comunque prima dell'effettuazione della votazione circa la nomina del candidato.

III) Tutti gli organi collegiali di Confimi Industria Piemonte sia quelli necessariamente costituiti sia quelli eventualmente successivamente attivati, potranno riunirsi e svolgere le proprie attività conformemente alle modalità delineate dall'art. 9 par. X con riferimento all'Assemblea.

ARTICOLO 34

È conferito mandato alla Giunta Regionale di adeguare la denominazione e i segni distintivi, a seguito di variazione della denominazione e dei segni distintivi confederali.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it